



LEGA PRO

COMUNICATO N. 46/DIV – 16 DICEMBRE 2025

46/237

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 12, 13, 14 E 15 DICEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Dicembre 2025

18^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
INTER U23
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PERGOLETTSE
RENATE
TRiestina

VIRTUS VERONA
PRO PATRIA
NOVARA
UNION BRESCIA
GIANA ERMINIO
LECCO
PRO VERCELLI
L.R. VICENZA
TRENTO
ALBINOLEFFE

0-1
2-1
2-2
0-1
0-1
1-1
2-0
0-1
1-1
5-2

GIRONE B

AREZZO
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUBBIO
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
RIPOSA: LIVORNO

PINETO
PERUGIA
CARPI
TORRES
ASCOLI
PIANESE
SAMBENEDETTESE
BRA
RAVENNA

3-3
1-0
4-2
0-0
0-0
0-0
1-1
2-0
1-0

GIRONE C

ATALANTA U23
AZ PICERNO
BENEVENTO
CASERTANA
CAVESE
CROTONE
FOGGIA
POTENZA
TEAM ALTAMURA
TRAPANI

SORRENTO
SALERNITANA
GIUGLIANO
LATINA
SIRACUSA
CASARANO
MONOPOLI
CATANIA
AUDACE CERIGNOLA
COSENZA

1-2
1-2
4-0
3-1
1-1
2-0
2-1
1-1
1-1
1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 12, 13, 14 E 15 DICEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | [segreteria@lega-pro.com](mailto:s segreteria@lega-pro.com) | www.lega-pro.com



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CAVESE, GIUDONIA MONTECELIO, GIUGLIANO, POTENZA, RAVENNA, SIRACUSA, TRIESTINA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 1.300,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, cinque petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco e tre fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto sintetico e di un cartellone pubblicitario e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

GIANA ERMINIO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato, al 51° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

POTENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, dieci bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (70% circa), posizionati nel Settore Distinti, intonato, all'83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell'acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 45%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 GENNAIO 2026**

MUSSO ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
perché, durante una revisione FVS, usciva dall'area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 DICEMBRE 2025**

CARRIERO DAVIDE (AZ PICERNO)
abbandonava l'area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi irriguardose nei confronti dei tesserati avversari.

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per comportamento antisportivo in quanto, al fine di ritardare la ripresa di gioco, calciava intenzionalmente il pallone sul terreno di gioco.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **6 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

BOLIS GABRIELE (PERGOLETTESE)
perché, al termine della gara, sebbene non iscritto in distinta, entrava sul terreno di gioco avvicinandosi minacciosamente all'Arbitro e proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose;

tal comportamento perdurava per diversi minuti anche nell'area antistante gli spogliatoi finché non veniva allontanato da altri dirigenti della propria squadra (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUCCHI CRISTIAN (AREZZO)

perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all'allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

TISCI IVAN (PINETO)

perché, al termine della gara, si avvicinava con fare aggressivo all'allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CASSANI STEFANO (CARPI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOSCHI LUCIANO (RENATE)

AMMONIZIONE (I INFR)

COMI ALESSANDRO (DOLOMITI BELLUNESI)
BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)
CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ARALDI GRAZIANO (CARPI)

perché, a seguito di una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica protestando nei confronti della decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DALMONTE ALESSANDRO (L.R. VICENZA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE DIN MARCO (DOLOMITI BELLUNESI)

per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DE FALCO CARMINE (GUIDONIA MONTECELIO)
perché, a seguito di un richiamo, pronunciava una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTICCIOLI ALESSANDRO (BENEVENTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MELGRATI RICCARDO (INTER U23)
perché, a seguito di un fallo subito, reagiva colpendo su un fianco il calciatore avversario, senza conseguenze.

BRUSCHI NICOLO' (POTENZA)
per grave fallo di gioco nei confronti di un avversario in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti sulla fronte, rendendo necessario l'intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAFFEI MATTIA (TRENTO)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

ALFONSO ENRICO (VIRTUS VERONA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro a seguito di una decisione arbitrale (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GEMIGNANI ANDREA	(AZ PICERNO)
CONTI VALERIO	(GUBBIO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
CORDARO LORENZO	(PERGOLETTESE)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
CHELLI MIRKO	(SAMBENEDETTESE)
MOGENTALE TOBIA	(TEAM ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRA)

DI GENNARO MATTEO (CATANIA)

LUCIANI ALESSIO	(CAVESE)
ALBORGHETTI MATTIA	(GIANA ERMINIO)
TASCONI SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO	(LECCO)
JOSE'	
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
GILLI MATTEO	(AREZZO)
PAOLUCCI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
GEGA ERTIJON	(CASARANO)
ROCCHI GABRIELE	(CASERTANA)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
CELLI ALESSANDRO	(CATANIA)
EVANGELISTI NICOLO	(CAVESE)
SORRENTINO DANIELE GIOVANN	(CAVESE)
REDOLFI ALEX	(CITTADELLA)
DAMETTO PAOLO	(COSENZA)
LANGELLA CHRISTIAN	(COSENZA)
DE RISIO CARLO	(FORLI)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO	(GIUGLIANO)
STANTE FRANCESCO	(INTER U23)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE	(LATINA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
GUALANDRIS MATTEO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
EL BOUCHATAOUI ACHRAF	(PRO VERCELLI)
ANELLI NICOLA	(RENATE)
SOLCIA DANIELE	(SORRENTO)
PEDICILLO LEONARDO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VANO MICHELE	(CASERTANA)
AKPA AKPRO JEAN-GUY	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RIZZO NICHOLAS	(ASCOLI)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROSSONI STEFANO GIOVANN	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GUIEBRE ABDOL RAZAK	(ASCOLI)
GASBARRO ANDREA	(AUDACE CERIGNOLA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(CAMPOBASSO)
CHIRICO' COSIMO	(CASARANO)
CECCHETTO ANDREA	(CITTADELLA)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
MORELLI GABRIELE	(FOGGIA)
FARINELLI NICOLA	(FORLÌ)
MANETTI GIULIO	(FORLÌ)
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
ZUPPEL DIEGO	(GUIDONIA MONTECELIO)
TIRELLI MATTIA	(MONOPOLI)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
SERBOUTI ANASS	(PINETO)
SCHIRO THOMAS	(PRO PATRIA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
MARCOLINI DIEGO	(TRAPANI)
PIRRELLO ROBERTO	(TRAPANI)
ARMATI LORIS	(UNION BRESCIA)
DI MOLFETTA DAVIDE	(UNION BRESCIA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
VENTURI GIACOMO	(AREZZO)
MINESSO MATTIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(ASCOLI)
PANADA SIMONE	(ATALANTA U23)
PISTOLESI FRANCESCO	(AZ PICERNO)
CAMPEDELLI RICCARDO	(BRA)
VITA ALESSIO	(CITTADELLA)
ALCIDES DIAS EDUARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
TAVANTI MATTIA	(DOLOMITI BELLUNESI)
PERUCCHINI FILIPPO	(FOGGIA)
DI MASSIMO ALESSIO	(GUBBIO)
LA MANTIA ANDREA	(GUBBIO)
MORRA CLAUDIO	(L.R. VICENZA)
BORDO LORENZO	(MONOPOLI)

CASCELLA RENATO	(MONOPOLI)
BOSEGGIA ELIA	(NOVARA)
DOLDI FILIPPO	(PERGOLETTESI)
DE MARCO ANTONINO	(POTENZA)
PETRUNGARO LUCA	(POTENZA)
SELLERI GABRIELE	(POTENZA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
SOW OUSEYNOU	(PRO VERCELLI)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
QUIRINI ETTORE	(SALERNITANA)
TASCONE MATTIA	(SALERNITANA)
ULLI LUCA	(SAMBENEDETTESE)
POTENZA ANTONIO	(SORRENTO)
SABBATANI ANTONIO	(SORRENTO)
CANOTTO LUIGI	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDINI ENRICO	(BRA)
GUASTamacchia ANTONIO	(CASARANO)
GALLETTA UMBERTO	(CASERTANA)
NUNZIATA FRANCESCO	(CAVESE)
CASTELLI DAVIDE	(CITTADELLA)
COSSALTER THOMAS	(DOLOMITI BELLUNESI)
LISCHETTI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
KRAPIKAS TITAS	(GUBBIO)
MAZUR PATRYK	(JUVENTUS NEXT GEN)
SONZOGNI LUCA	(OSPITALETTI FRANCIACORTA)
AIDOO MIKE	(PERGOLETTESI)
PESSOLANI GABRIELE	(PERGOLETTESI)
GEMELLO LUCA	(PERUGIA)
PULETTO FILIPPO	(PIANESE)
MASTROPIETRO FEDERICO	(PINETO)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
VESPRINI RICCARDO	(SAMBENEDETTESE)
VALENTE NICOLA	(SIRACUSA)
DEL SORBO LUDOVICO	(SORRENTO)
CAPUANO MARCO	(TERNANA)
PELLEGRINI JACOPO	(TRENTO)
CAZZADORI DENIS	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente

link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 16 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani